



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
**PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Il Dirigente

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico per il servizio di installazione server. L'attività richiesta è finalizzata al consolidamento del server su cui è attivo il servizio di "eliminacode" sul datacenter.
CIG: ZCD2ADD2ED

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto del seguente servizio: installazione server. L'attività richiesta è finalizzata al consolidamento del server su cui è attivo il servizio di "eliminacode" sul datacenter di via delle Gore 2, Firenze, pertanto, è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Vista la richiesta di acquisto prot. n. 218831 del 26 novembre 2019, presentata dal Responsabile del Coordinamento Sistemi e Reti;

Considerato che con nota prot. 220271 del 27/11/2019 il dott. Eugenio Dibilio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Considerato che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG ZCD2ADD2ED;

Vista la dichiarazione assenza cause di incompatibilità da parte del RUP prot. 228605 del 4 dicembre 2019, in cui viene dichiarato l'insussistenza a proprio carico di incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possono influire sull'esito istruttorio o finale della decisione assunta;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;



Considerato	che il valore del presente appalto risulta essere pari a euro 3.100,00 oltre IVA;
Considerato	che la citata tipologia di servizio non è presente sul mercato elettronico;
Constatato	che tale servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Considerato	sulla base delle verifiche effettuate dal RUP che i prodotti non possono essere acquisiti tramite le modalità previste dai commi 512 e 514 della stessa legge;
Tenuto conto	che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le PP.AA., in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 della legge medesima esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dall'organo di vertice amministrativo;
Tenuto conto	che l'organo amministrativo di vertice, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze ed in assenza di indicazioni diverse, deve ritenersi per SIAF il suo Dirigente di riferimento;
Ritenuto	di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
Dato atto	che a seguito di una indagine esplorativa effettuata dal RUP, ha riscontrato l'assenza di: Convenzioni CONSIP attive; Convenzioni CRUI; Contratti aperti presso il Mercato Elettronico della Regione Toscana; Contratti Unici di Ateneo; in grado di fornire il servizio richiesto. Il RUP chiede di procedere all'acquisto di quanto sopra indicato in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D.lgs. 50/2016, senza l'utilizzo del Mercato Elettronico secondo l'offerta proposta del seguente operatore economico: Sigma S.p.A., via Po, 14 – 63824 Altidona (FM), C.F./P.IVA 01590580443;
Dato atto	che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Sigma S.p.A. in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
Dato atto	che il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
Ritenuto	di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo



Dato atto	di euro 3.100,00 oltre IVA;
Precisato	che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: il fine che il contratto intende perseguire è quello di consolidare l'attività del server su cui è attivo il servizio di "eliminacode" sul datacenter; l'oggetto del contratto è il servizio di installazione server; il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
Tenuto conto	che con prot. n. 2608 del 09/01/2020 sono pervenuti il Modello DGUE dal quale si evince l'insussistenza dei motivi di esclusione dell'operatore economico previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il Patto di Integrità e la dichiarazione di tracciabilità nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
Tenuto conto	che dal DURC prot. 19310354 del 12/02/2020 con scadenza 11/06/2020 emerge la regolarità contributiva della predetta Società;
Tenuto conto	che dal certificato rilasciato dalle Camere di Commercio Italiane n. T 337976367 estratto in data 10/12/2019, risulta l'assenza a carico della Società Sigma S.p.A. di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata negli ultimi cinque anni e che la stessa non si trova attualmente in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
Vista l'assenza	verificata in data 12/12/2019, di annotazioni nel casellario informatico istituito presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico della Società che contengano cause che ne inibiscano la capacità negoziale nei confronti della Pubblica Amministrazione;
Appurato	che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
Verificata	la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2020, budget SIAF, servizio "consolidamento del server su cui è attivo il servizio di "eliminacode" sul datacenter", conto CO.04.01.02.01.08.18.03 "Manutenzione hardware e software" – dimensione analitica "Costi e Ricavi generali di funzionamento";



Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e a conclusione delle verifiche previste dall’art. 80 Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura del servizio di consolidamento del server su cui è attivo il servizio di “eliminacode” sul datacenter, alla ditta Sigma S.p.A. - CIG ZCD2ADD2ED;
- 2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;



- 3) che la spesa complessiva, pari a euro 3.100,00 oltre IVA, graverà sul bilancio unico di Ateneo, esercizio 2020, budget SIAF, servizio di “consolidamento del server su cui è attivo il servizio di “eliminacode” sul datacenter”, conto CO. CO.04.01.02.01.08.18.03 “Manutenzione hardware e software” – dimensione analitica “Costi e Ricavi generali di funzionamento”;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di autorizzarne l’acquisto autonomo al di fuori degli strumenti previsti dai commi 512 e 514 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sulla base delle verifiche effettuate, di cui in premessa, che attestano l’impossibilità di reperire i prodotti in questione utilizzando tali strumenti;
- 6) di comunicare il presente atto all’ANAC e all’AgID, agli indirizzi PEC protocollo@pec.anticorruzione.it e protocollo@pec.agid.gov.it, ai sensi dell’art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 7) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

#di

Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu